

Proc. n.287/08 RGNR Pm sede
Proc. n. 340/08 RG GIP
n. 45/08 Reg. sent.



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Il Giudice per l'Udienza Preliminare dott. Paolo Scotto di Luzio, all'esito dell'udienza preliminare del giorno 1 aprile 2008, ha pronunciato

SENTENZA

nei confronti di:

ARCANGIOLI Giovanni, nato a

PRESENTE, difeso dall'avv. Diego Perugini del foro di

Roma, presente

IMPUTATO

del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 5 e 9, 110, 624 e 625 n. 2, 4 e 7 c.p., e art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203, per essersi, in concorso con ignoti, al fine di trarne profitto, impossessato

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the judge or a legal representative.

dell'agenda personale di colore rosso di proprietà del Dr. Paolo Borsellino, da questi utilizzata per annotare appunti e considerazioni personali riservate, formulate in ambito professionale, ed in particolare aventi ad oggetto fatti relativi all'associazione criminale di stampo mafioso denominata Cosa Nostra, prelevandola dalla borsa, tipo ventiquattrore, del magistrato rimasta all'interno dell'autovetture blindata oggetto dell'attentato in via D'Amelio che portava alla morte del Dr. Borsellino e degli agenti della sua scorta;
con l'aggravante di aver approfittato delle circostanze di luogo e tempo derivanti dall'estrema confusione creatasi a seguito dell'attentato, tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, e della circostanza che la borsa contenente l'agenda fosse rimasta incustodita;
con l'aggravante di aver abusato dei poteri e violato i doveri inerenti le sue funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria;
con l'aggravante di aver commesso il fatto con mezzo fraudolento avendo approfittato della consegna della borsa contenente l'agenda, ricevuta in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria;
con l'aggravante di aver commesso il fatto con destrezza e su cosa esposta per necessità alla pubblica fede;
con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata Cosa Nostra;
In Palermo in data 19 luglio 1992.

Parti civili costituite rappresentate dall'avv. Francesco Crescimanno del foro di Palermo:

Agnese Maria Concetta PIRAINO, nata a

Manfredi BORSELLINO, nato a

Lucia BORSELLINO, nata a

Fiammetta BORSELLINO, nata a

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento sorge intorno all'ipotesi che l'imputato, all'epoca del fatto capitano dei carabinieri in servizio presso la prima sezione del nucleo operativo-reparto operativo di Palermo, si sia reso responsabile della sottrazione dell'agenda appartenuta a Paolo Borsellino, impossessandosi della borsa contenuta nell'auto del magistrato sui luoghi dell'attentato del 19 luglio 1992. La condotta è aggravata oltre che dall'abuso delle funzioni, dalla destrezza, dall'uso di mezzo fraudolento, dal fine specifico di agevolare l'associazione per delinquere di tipo mafioso "cosa nostra".

Prima di affrontare le singole questioni che hanno condotto alla decisione di ritenere l'accusa non sostenibile in giudizio, occorre ripercorrere la genesi del procedimento.

Non può essere taciuto, infatti, che la richiesta di rinvio a giudizio è successiva a tre richieste di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato. L'ultima, successiva alla acquisizione della nota DIA del 4.12.2007, formulata mediante mero rinvio alle considerazioni già svolte dall'ufficio requirente nelle precedenti richieste.

Dopo aver disposto, all'esito di una attenta ricostruzione delle testimonianze e dei documenti acquisiti, due integrazioni di indagine, il Gip ordinava al Pm l'iscrizione del nominativo dell'imputato nel registro degli indagati.

A tale ultima ordinanza seguiva la rituale iscrizione dell'imputato nel registro di cui all'art.335 c.p.p. e quindi la richiesta di rinvio a giudizio.

Va rilevato che la sentenza di non luogo a procedere prevista dall'art.425 c.p.p., dopo la riforma del 1999, va pronunciata *anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.*

Sussistono nel caso una serie di elementi che si pongono tra loro in contraddizione non superabile e tale da far ritenere che il vaglio dibattimentale delle medesime fonti di prova, ascoltate ripetutamente in fase di indagine, più di un decennio dopo lo svolgimento dei fatti e destinate ad ulteriore logorio per il tempo trascorso, non consenta di sostenere adeguatamente l'accusa in giudizio, come più volte ritenuto dal medesimo ufficio requirente.

Il procedimento veniva iscritto nei confronti di ignoti a seguito di segnalazione dell'esistenza di una foto che ritrae l'odierno imputato nella disponibilità di una borsa suoi luoghi della strage (verbale di s.i.t. del 27.1.2005 di ...).

Sentito l'autore della foto, che ne consegnava una copia agli inquirenti (verbale di s.i.t. di Lannino Francesco Paolo del 17.2.2005), veniva identificato l'imputato, che il 5.5.2005 veniva ascoltato quale persona informata dei fatti. Assunte informazioni testimoniali dai dottori Ayala e Teresi sulle circostanze riferite dall'ufficiale dei carabinieri, il 6.9.2005 veniva iscritto nei confronti

di ignoti il procedimento per furto dell'agenda in questione, previa separazione degli atti dal proc. n.467/03 RG mod. 44.

Nel corso del procedimento l'imputato veniva ripetutamente ascoltato quale persona informata dei fatti e nei suoi confronti si procedeva per il diverso reato di cui all'art.371 bis c.p., sull'assunto della falsità delle dichiarazioni da lui rese, contraddette da quelle di altri soggetti ascoltati in fase di indagine.

Tale ultimo procedimento veniva sospeso dal PM.

1.

L'assunto per il quale Arcangioli si sarebbe impossessato della borsa, sottraendone parte del contenuto si fonda sui filmati che lo riprendono sul luogo dei fatti. Dalla loro successione si trarrebbe il convincimento che questi si sia allontanato, per qualche tempo, dall'imprecisato centro degli interessi investigativi, si sia appartato per estrarre l'agenda dalla borsa e consegnarla a ignoti o trattenerla per sé, abbia infine riposto la valigetta nuovamente nell'auto del magistrato ucciso, dove sarebbe stata raccolta dall'ispettore di polizia, Francesco Paolo Maggi.

Ad integrazione delle indagini disposte dal GIP, nella annotazione di servizio della DIA del 7 settembre 2007 (f.440) si legge: <<le immagini contenute nella cassetta [relativa ai filmati effettuati in Via D'Amelio il 19 luglio 1992] non hanno una sequenza cronologica>>. La nota investigativa rileva che alcune immagini offrono parziali indicazioni (fumo, ombre, angolazione

della luce del sole) ai fini della loro sequenza temporale, ma laddove esse <<non offrono alcuno di tali riferimenti diventa improbabile una loro collocazione, oltre che temporale, anche cronologica, rispetto ad altre immagini>>. La nota conclude quindi: <<non è possibile procedere ad una ricostruzione cronologica delle immagini acquisite né di asserire il tempo in cui le riprese sono state effettuate. Di conseguenza non è neanche possibile stabilire il tempo reale trascorso tra le immagini che inquadrano il Capitano Arcangioli con la borsa in mano e quelle che lo ritraggono senza>>.

L'ulteriore nota in data 27 novembre 2007 (f.599, vol.2 del fascicolo) evidenzia come i due filmati, che colgono Arcangioli nel possesso della borsa, possono essere posti in sequenza, così da sostenere che l'imputato l'avesse con sé a circa 25 metri dall'auto blindata del dottore Borsellino e poi, in successione, a circa 60 metri dallo stesso luogo, quasi in corrispondenza dell'imbocco di Via D'Amelio da Via Autonomia Siciliana (punti indicati nella planimetria allegata alla nota citata come A-A1 e B-B1), dove cessava di essere inquadrato. Si tratta di un dato che già era stato acquisito ed esplicitato nella nota del 7 settembre 2007, con le conseguenze sopra riferite.

1.1

In altri termini che Arcangioli sia stato filmato nell'atto di portare la borsa dimostra adeguatamente come sia venuto a contatto con beni appartenuti al dottore Borsellino, circostanza mai negata.

ma nulla consente autonomamente di inferire circa la condotta che gli viene ascritta e in particolare di stabilire che la borsa contenesse l'agenda che poi sarebbe stata fatta scomparire.

Per quanto si tratti di circostanza dotata di grande forza suggestiva, essa va ridimensionata sul piano razionale.

Vale a dire che quelle immagini non danno contezza di quanto tempo l'imputato avrebbe trattenuto la borsa, né da sole consentono di sostenere che questi si sia allontanato, non visto, per manipolarne il contenuto.

Va inoltre rilevato che nemmeno è possibile sostenere che la borsa contenesse sicuramente l'agenda in questione.

L'ultima immagine di Arcangioli nei pressi di due auto posteggiate ai margini del marciapiede di Via D'Amelio, dal lato di Via Autonomia Siciliana, spiegherebbe come questi si sia spostato fuori della scena di immediato rilievo operativo per svolgervi l'illecita attività contestata.

Alla stregua delle note investigative citate, in contrario, non solo non può essere ricostruito il percorso effettuato dall'imputato, successivamente all'ultima immagine filmata, ma nemmeno è dato stabilire quanto a lungo costui abbia trattenuto la borsa, non essendovi contezza del tempo trascorso tra quando veniva filmato nel suo possesso e quando ne era senza.

Anche a voler ritenere che abbia percorso la Via D'Amelio in direzione di Via Autonomia Siciliana, va rilevato che in quei pressi -

a leggere le medesime foto allegate alle note citate - sono presenti più auto di polizia e carabinieri, oltre che mezzi di soccorso, senza che si debba sostenere che, nei brevi momenti in cui veniva filmato, quei luoghi non fossero di interesse operativo e fossero privi di ogni presenza istituzionale, così da rendere del tutto sospetta la direzione percorsa.

Tanto va sostenuto proprio in considerazione del fatto che le immagini, che durano pochi secondi, non offrono alcuna univoca indicazione degli spostamenti effettuati dall'imputato, il quale veniva ripetutamente filmato nei medesimi luoghi sia dalla polizia scientifica che da emittenti televisive pubbliche e private (per la completa disamina delle immagini disponibili si veda la nota del 2 gennaio 2006, ff.269 e ss.).

La considerazione che la collocazione nel tempo e una ricostruzione in successione di dette immagini non è possibile, se non nei limiti riferiti, non consente di per sé di trarre conclusioni in termini di ragionevolezza indiziaria.

Restano infatti ignoti i successivi spostamenti dell'imputato che possono essere ricostruiti solo sulla scorta delle sue stesse dichiarazioni. La direzione percorsa - verso Via Autonomia siciliana - non è tale da far stabilire che l'imputato abbia sicuramente percorso tutta la Via D'Amelio, al fine precipuo di controllare il contenuto della borsa, non visto, e di celare l'agenda.

Al di là infatti della considerazione che quella zona come tutta l'area della via D'Amelio era interessata dalla presenza di militari e poliziotti, più volte filmati in compagnia di Arcangioli, la circostanza che in quei frangenti l'imputato abbia definitivamente fatto scomparire l'agenda, che è quanto andrebbe dimostrato, non può trovare fondamento nel suo mancato rinvenimento.

2.

Gli unici dati certi circa una borsa appartenuta al magistrato ucciso sono costituiti dal verbale in cui si dà conto che veniva reperita, come priva di ogni rilievo investigativo, alla Procura della Repubblica di Caltanissetta il 5 novembre 1992.

Del 21 dicembre 1992 è una relazione di servizio, consegnata a mani del sostituto procuratore di Caltanissetta il 29 dicembre successivo, redatta dall'ispettore di polizia Francesco Paolo Maggi.

È dato leggere nella relazione, di sei mesi posteriore al rinvenimento, che l'ispettore «<si avvicinava all'auto del Magistrato dove un Vigile del Fuoco stava spegnendo detta auto e lo stesso dal sedile posteriore del mezzo in questione prelevava una borsa in pelle di colore marrone, parzialmente bruciata, il quale dopo avergli gettato dell'acqua per spegnerla, la consegnava al sottoscritto. Immediatamente informava il dr. Fassari della presenza della suddetta borsa, il quale riferiva di trasportarla presso l'ufficio del dirigente di questa Sq. Mobile>>. La borsa, chiusa, veniva quindi

riposta sul divano dell'ufficio del dirigente della squadra mobile della questura di Palermo, secondo la relazione in parola.

Ascoltato quale persona informata, Maggi fin dal 13 ottobre 2005 (verbale al f.128) sosteneva di essere intervenuto sul posto <<quasi in contemporanea>> ai primi mezzi dei vigili del fuoco (il loro primo intervento risale alle ore 17,03, cfr. rapporto di intervento, f.184). A conforto del suo assunto dichiarava di ricordare di aver notato immediatamente il collega sopravvissuto all'attentato non ancora soccorso e di essersi addentrato nella Via D'Amelio, di aver lì notato la borsa sull'auto che stava per essere aggredita dalle fiamme, di aver richiesto l'intervento di un vigile del fuoco e di avere prelevato la borsa sul pianale dietro il sedile del passeggero. Aveva ricordo di una borsa <<gonfia, quindi piena e pesante>>, immediatamente trasportata nell'ufficio del dott. La Barbera, dove si deve ritenere sia stata custodita sino al 5 novembre 1992.

Sul punto si rileva, tuttavia, che i poliziotti sentiti escludevano che la borsa potesse essere stata conservata sul divano dell'ufficio del dirigente della squadra mobile con le modalità descritte, disponendo l'ufficio di un armadio blindato dove custodire le cose pertinenti al reato (verbale di s.i.t. di Di Franco Sergio, Arrigo Antonino, Savarino Cinzia, Visconti Pietro, ff. 134 e ss.). D'altra parte anche funzionari della polizia di Stato negavano di aver mai visto la borsa in questione (verbale di s.i.t. di Salvatore La Barbera).

Di fatto la medesima borsa che pure si assumeva prelevata nell'immediatezza dall'ispettore Maggi era fatta oggetto di un formale atto di polizia giudiziaria solo sei mesi dopo il suo rinvenimento, senza che fosse redatto alcun verbale di sequestro nell'immediatezza, che pure è quanto si contesta ad Arcangioli al fine di ritenere del tutto sospetta la sua condotta nei medesimi frangenti.

Si sostiene, infatti, che l'imputato venuto a contatto con la borsa avrebbe dovuto, conformemente ai suoi compiti, redigere apposita relazione di servizio. Non avendolo fatto la circostanza che sia stato filmato con la borsa appare altamente indiziante. È tuttavia dimostrato che altri ebbero contatto con la stessa borsa senza compiere alcun atto di polizia giudiziaria, nemmeno verbale di sequestro. Se ne discute qui perché proprio le dichiarazioni di Maggi fonderebbero l'assunto per il quale la borsa sarebbe stata riposta, dopo la sottrazione dell'agenda, nuovamente nell'auto del magistrato ucciso, dove l'ispettore l'avrebbe ritrovata. E ciò sebbene lo stesso Maggi abbia dichiarato di avere agito immediatamente e di ricordare che la borsa fosse <<picna, gonfia e pesante>>, diversamente da come veniva reperita.

Anche Maggi è stato ripreso sul luogo dei fatti, così come l'auto blindata del magistrato. Che esistano immagini della vettura interessata da un incendio, posteriori a quelle che ritraggono Arcangioli, non consente di stabilire sicuramente che il rinvenimento

della borsa da parte di Maggi sia successivo, se si assume che quella stessa auto è stata interessata ripetutamente da incendi secondo quanto riferito da più vigili del fuoco (verbali relativi ai ff. 222 e ss.).

Anche quando si voglia sostenere che Maggi – contrariamente a quanto da lui affermato – sia intervenuto dopo che Arcangioli venisse filmato, i passaggi di mano della medesima borsa sono descritti, in termini diversi, da almeno altre tre persone, senza che si possa adeguatamente affermare, per quanto sia pure dimostrata la temporanea disponibilità di Arcangioli, che la borsa sia stata manipolata nel breve lasso di tempo in cui lo colgono le riprese video in atti.

2.1

Ascoltato il 2 marzo 2006 (verbale al f.551, vol.2 del fascicolo) l'appuntato Rosario Farinella, componente la scorta del dottore Ayala il 19 luglio 1992, rendeva una dettagliata dichiarazione: <<premetto che siamo arrivati *quasi in contemporanea* con i primi mezzi dei vigili del fuoco>>, subito dopo avere riconosciuto i resti del magistrato ucciso, <<ci siamo avvicinati all'auto del magistrato che aveva tutte le portiere chiuse, ma non a chiave, il Dr. Ayala ha notato che all'interno della stessa, appoggiata sul sedile posteriore, c'era la borsa di cuoio del Dr. Borsellino per cui, con l'aiuto dello stesso vigile del fuoco [intento poco prima a domare l'incendio dell'auto] abbiamo aperto la portiera posteriore [...]. Io personalmente ho prelevato la borsa dall'auto e avevo voluto

consegnarla al Dr. Ayala. Questi però mi disse che non poteva prendere la borsa in quanto non più magistrato, per cui io gli chiesi che cosa dovevo farne. Lui mi rispose di tenerla qualche attimo in modo da individuare qualcuno delle Forze dell'Ordine a cui affidarla. Unitamente a lui ed al mio collega ci siamo allontanati dall'auto dirigendoci verso il cratere provocato dall'esplosione, mentre io reggevo sempre la borsa. Dopo pochissimi minuti, non più di 5/7, lo stesso Ayala chiamò un uomo in abiti civili che si trovava poco distante e che mi indicò come ufficiale o funzionario di polizia, dicendomi di consegnargli la borsa. Allo stesso il Dr. Ayala spiegava che si trattava della borsa del Dr. Borsellino e che l'avevamo prelevata dalla sua macchina [...]; l'uomo che ha preso la borsa non l'ha aperta almeno in nostra presenza; ricordo che appena presa la borsa lo stesso si è allontanato dirigendosi verso l'uscita della via D'Amelio, ma non ho visto dove è andato a metterla>>.

Gli veniva quindi mostrata la foto dell'imputato: <<non sono in grado di riconoscere la persona che mi mostrate; posso aggiungere però che non ricordo assolutamente che la persona alla quale ho consegnato la borsa avesse una placca metallica di riconoscimento; di questo particolare ritengo che mi ricorderei>>.

2.2

Nel verbale di sommarie informazioni reso nel proc. n. 467/03 RGNR, Arcangioli a domanda rispondeva: <<non ricordo se il dottore Ayala o il dottor Teresi ma più probabilmente il primo dei

due [...] mi informarono del fatto che doveva esistere una agenda tenuta dal dottore Borsellino e mi chiesero di controllare se per caso all'interno della vettura vi fosse una tale agenda, eventualmente all'interno di una borsa. Se non ricordo male *aprii lo sportello posteriore sinistro e posata sul pianale, dove si poggiano di solito i piedi, rinvenni una borsa credo di color marrone, in pelle, che prelevai e portai dove stavano in attesa il dottore Ayala e il dottore Teresi. Uno dei due predetti magistrati aprì la borsa e constatammo che non vi era all'interno alcuna agenda, ma soltanto dei fogli di carta. Verificato ciò non ricordo esattamente lo svolgersi dei fatti. Per quanto posso ricordare incaricai uno dei miei collaboratori di cui non ricordo il nome, di depositare la borsa nella macchina di servizio di uno dei due magistrati [...]»*. Di tale ultimo fatto non aveva tuttavia preciso ricordo.

Nel medesimo contesto veniva informato che un vigile del fuoco aveva prelevato dall'auto del magistrato ucciso una borsa, poi consegnata all'ispettore di polizia Maggi, e Arcangioli rispondeva: <<di tale borsa non so dire nulla, quella che io ho prelevato, ritengo dopo l'episodio citato, non aveva tracce di bruciatura>>.

Veniva quindi ascoltato il dottore Teresi, all'epoca sostituto della Procura di Palermo, arrivato sui luoghi circa un'ora e un quarto o un'ora e mezzo dopo l'esplosione; non escludeva di aver potuto verosimilmente incontrare Arcangioli, che conosceva per motivi di ufficio; negava di avere parlato con lui o visionato al suo cospetto

qualsiasi borsa appartenuta a Borsellino (verbale di s.i.t. del 12 luglio 2005).

2.3

Ayala, già deputato della Repubblica al momento del fatto, sosteneva di essere giunto sul luogo poco dopo l'esplosione, di aver identificato il cadavere di Borsellino e di aver notato, in un comprensibile stato di alterazione emotiva, l'auto del magistrato con la portiera sinistra aperta: <<scorsi sul sedile posteriore una borsa di pelle *bruciacciata*. Istintivamente la presi, ma mi resi subito conto che non avevo alcun titolo per fare ciò per cui ricordo di averla affidata immediatamente ad un ufficiale dei carabinieri che era a pochi passi. Nell'affidargli la borsa gli spiegai che probabilmente era la borsa appartenente al dottore Borsellino>>. A domanda e dopo che gli veniva mostrata la foto di Arcangioli specificava: <<non ricordo di avere mai conosciuto, né all'epoca né successivamente il capitano Arcangioli. Non posso escludere ma neanche affermare con certezza che detto ufficiale sia la persona alla quale io affidai la borsa. Per quanto posso sforzarmi di ricordare mi sembra che la persona alla quale affidai la borsa fosse meno giovane, ma può darsi che il mio ricordo mi inganni. Insisto comunque nel dire che l'ufficiale ricevette la borsa e poi andai via. Escludo comunque in modo perentorio che all'inverso sia stato l'ufficiale di cui si parla consegnare a me la borsa>> (verbale di s.i.t. del 12.9.2005, f.78).

Ayala era già stato ascoltato in diverso procedimento l'8 aprile 1998 e dopo aver descritto le prime fasi del suo arrivo, sia pure in maniera diversa, precisava: <<tornai indietro verso la blindata della procura anche perché nel frattempo un carabiniere in divisa, quasi certamente *un ufficiale*, se mal non ricordo, aveva aperto lo sportello posteriore sinistro dell'auto. Guardammo insieme in particolare verso il sedile posteriore dove notammo tra questo e il sedile anteriore un borsa di cuoio marrone scuro *con tracce di bruciacchiatura* e tuttavia integra, l'ufficiale tirò fuori la borsa e fece il gesto di consegnarmela. Gli feci presente che non avevo alcuna veste per riceverla e lo invitai pertanto a trattenerla per poi consegnarla ai magistrati della procura di Palermo>> (verbale di s.i.t., f.74).

2.4

Tali originarie dichiarazioni, rese quando non vi era alcun sospetto su Arcangioli (il cui coinvolgimento in relazione alla sparizione dell'agenda risalirebbe al 2005, stando a quanto risulta in atti) non sembra si pongano in stridente contraddizione con quelle rese dall'ufficiale dei carabinieri il 5 maggio 2005.

Vero è che Ayala ha sempre negato di aver avuto accesso al contenuto della borsa, ma in un contesto in cui la memoria dei fatti appare labile, al pari di quella dell'imputato. Ulteriormente ascoltato, infatti, Ayala affermava: <<ebbi modo di vedere una persona in abiti borghesi [...] è certo che non fosse in divisa, la quale prelevava dall'autovettura attraverso lo sportello posteriore sinistro una borsa.

Io mi trovavo a pochissima distanza dallo sportello e *la persona in divisa* si volse verso di me e mi consegnò la borsa [...], dato che accanto alla macchina vi era anche un ufficiale dei carabinieri in divisa quasi istintivamente la consegnai al predetto ufficiale>>, il tutto si sarebbe svolto in pochi secondi (verbale dell'8.2.2006, f.294).

Si procedeva a nuovo esame dell'imputato, ancora una volta nelle forme delle sommarie informazioni testimoniali, l'8 febbraio 2006. Nel corso dell'esame veniva ulteriormente specificato, sia pure sulla base di ricordi non fermi, che il magistrato presente al momento del ritrovamento della borsa fosse il dottor Ayala: <<non ricordo con certezza se io o il dottor Ayala aprimmo la borsa per guardarvi all'interno, mentre ricordo che all'interno vi era un crest dell'Arma dei carabinieri [...] così come non posso confermare di aver io stesso o uno dei miei collaboratori deposto la borsa nella macchina di servizio di uno dei due magistrati, mentre ritengo di aver detto di rimmetterla o di averla rimessa io stesso nell'auto di servizio del dottor Borsellino>>.

E ciò sull'assunto che il contenuto della borsa non appariva tale da imporre, in quei concitati momenti, ulteriore attenzione una volta verificato il contenuto. In ogni caso di tali circostanze (riavvenimento e controllo del contenuto della borsa) Arcangioli aveva informato il suo superiore gerarchico Minicucci.

Quest'ultimo riferiva, per averlo direttamente appreso da Arcangioli, il giorno stesso (verbale di s.i.t. del 6.9.2007, f.432), che

<<il collega fu incaricato da uno dei magistrati presenti sul posto, del quale non ricordo il nome, di prelevare dall'interno dell'auto del procuratore Borsellino la valigetta dello stesso, all'interno della quale mi ricordo era contenuto un crest araldico, se non erro dell'arma>> (verbale di s.i.t. del 14.12.2005, f.159).

Se l'ufficiale di cui discorre Ayala si identifichi in Arcangioli non può essere ritenuto in termini di certezza, se non sulla base delle stesse dichiarazioni dell'imputato.

Sia Farinella che Ayala negano tale identificazione.

Dal loro racconto è tuttavia dato stabilire che effettivamente Ayala venne a contatto con la medesima valigetta e proprio da lui veniva identificata come quella del dottore Borsellino.

Tutti e tre sostengono di aver prelevato la borsa dall'auto, sebbene Ayala rettificasse poi il suo racconto, sostenendo che era stato l'ufficiale di polizia giudiziaria a prelevare la borsa e a consegnargliela, atteggiamento questo pure incompatibile con il preordinato intento di compiere attività di manipolazione del suo contenuto.

Se invece, sulla scorta delle indicazioni di Farinella, si deve sostenere che la borsa fu da lui stesso consegnata ad un uomo in abiti civili, privo di ogni segno distintivo di riconoscimento, dopo cinque o sette minuti dal ritrovamento, e non nei pochi secondi, <<trenta>>, riferiti da Ayala, non sembra si possa sostenere che Arcangioli sia venuto in possesso per primo della borsa in questione.

2.5

Nel medesimo contesto si inseriscono, peraltro, le dichiarazioni di Garofalo Giuseppe, capo pattuglia di una delle volanti intervenute sul posto, il quale ebbe modo di notare nei pressi della vettura del magistrato, «una persona in abiti civili, alla quale ho chiesto spiegazioni in merito alla sua presenza nei pressi dell'auto. A questo proposito non riesco a ricordare se la persona menzionata mi abbia chiesto qualcosa in merito alla borsa o se io l'ho vista con la borsa in mano o, comunque, nei pressi dell'auto del giudice. Di sicuro io ho chiesto a questa persona chi fosse per essere interessato alla borsa del Giudice e lui mi ha risposto di appartenere ai Servizi (verbale di s.i.t. del 15 novembre 2005, f.276).

Garofalo ribadiva il suo assunto successivamente, ma non riconosceva nell'ufficiale dei carabinieri Adinolfi, pure ripetutamente ripreso da foto e filmati in compagnia di Arcangioli, il presunto appartenente ai servizi segreti.

3.

Peraltro è necessario svolgere alcune considerazioni sulle dichiarazioni rese da Arcangioli, esclusivamente, nella forma di sommarie informazioni testimoniali assunte ai sensi dell'art.362 c.p.p..

A fini dibattimentali va esclusa ogni loro utilizzazione e non semplicemente nel senso normalmente collegato alla diversità di fasi processuali. Si tratta, infatti, di materiale investigativo destinato, in

vista del futuro dibattimento, a restare privo di ogni utilità sia ai fini della contestazione in caso di esame dell'imputato che della lettura in caso di rifiuto di renderlo.

Occorre, tuttavia, domandarsi se tali dichiarazioni - avuto riguardo agli esiti del procedimento e alle scelte effettuate dal PM a fronte dell'intervenuto ordine di iscrizione - non siano radicalmente viziate.

L'ordine di iscrizione del GIP ha funzione di sanzione all'inerzia del PM nell'individuazione dell'indagato. Nel caso l'ufficio di Procura procedeva come dovuto all'iscrizione e avanzava richiesta di rinvio a giudizio. Si deve quindi ritenere che Arcangioli rivestisse sostanzialmente e formalmente la qualità di indagato.

La scelta del rinvio a giudizio comporta inevitabilmente che le dichiarazioni da lui rese fossero recuperate attraverso interrogatorio in cui venissero confermate, in mancanza ci si trova di fronte a dichiarazioni di soggetto che avrebbe dovuto rivestire non la qualifica giuridica di mera persona informata dei fatti, ma di indagato.

Non si tratta, infatti, di verificare a posteriori se nel momento in cui lo rendeva Arcangioli potesse essere indagato, ma di registrare il fatto che costui veniva indagato sulla base delle stesse

dichiarazioni da lui rese, nel momento in cui apparivano discordanti da quelle di Ayala e Teresi (art.63 comma 1 c.p.p.)¹.

A ben guardare si deve sostenere nel caso ulteriore profilo di inutilizzabilità. Se, infatti, il procedimento veniva iscritto nei confronti di ignoti per il reato di furto, il 6.9.2005, dopo che era stata fornita agli inquirenti la foto di Arcangioli, esattamente identificato, e dopo che costui aveva reso dichiarazioni diverse da quelle di Teresi, vi sono sufficienti elementi per ritenere che, quantomeno alla data dell'8.2.2006 (quando l'imputato veniva nuovamente ascoltato quale persona informata dei fatti), questi dovesse essere sentito nella veste di indagato. Tutta l'attività istruttoria era stata finalizzata a verificarne gli spostamenti del 19 Luglio 1992, sull'assunto che essi apparivano in contrasto con quanto riferito da altri (art.63 comma 2 c.p.p.)².

In senso contrario appare estremamente difficile fornire una corretta lettura delle dichiarazioni rese, a dire dell'imputato, con l'intento di collaborare con gli inquirenti alla ricostruzione della vicenda.

¹ Non sembra che nel caso si possa invocare il principio di conservazione degli atti processuali, se si ritiene che non c'è stata una fase successiva o un diverso grado di giudizio in cui da originario testimone il dichiarante sia diventato indagato/imputato in ragione di sviluppi investigativi. Resta fermo, in ogni caso, che non si può attribuire contenuto indiziante a quelle dichiarazioni assumendo cioè la verità del racconto altrui e dunque la falsità di quanto riferito dall'indagato. Si veda al riguardo: Cass., Sez. Un., 21 giugno 2000, Tammaro.

² Sulla natura per così dire patologica della inutilizzabilità in parola vedi, ancora, la sentenza sopra citata.

Tanto più che gli venivano contestate le dichiarazioni provenienti da altri soggetti, sentiti nel procedimento, determinanti di volta in volta la correzione di quanto precedentemente riferito.

Correzioni più volte accompagnate dalla costante precisazione di non ricordare, se non - come sopra indicato - di avere agito alla presenza di magistrati e informando i suoi superiori dell'accaduto.

Di tali dichiarazioni si è inteso comunque dare conto per il più ampio controllo della decisione.

Non sembra, in ogni caso, che dichiarazioni comunque incerte, dubitative e più volte corrette anche da altre fonti, consentano in sé di attribuire ad Arcangioli la condotta di sottrazione che gli viene ascritta.

Questi infatti per sua stessa ammissione dichiarava di aver avuto accesso al contenuto della borsa ricordando, a posteriori, la presenza di un crest dei carabinieri effettivamente rinvenuto dal sostituto procuratore di Caltanissetta, presenza che anche Minicucci ricordava, per averlo appreso nell'immediatezza dallo stesso Arcangioli.

4.

Vale a dire che gli unici atti compiuti in epoca prossima ai fatti consentono di stabilire che nella borsa l'agenda non c'era, come sostenuto dall'imputato.

Al riguardo se la pretesa sottrazione è ricostruita sulla scorta del materiale filmato sul luogo della strage, non si può del tutto

dimenticare la esistenza di ulteriori immagini pure raccolte nel medesimo contesto e la cui valutazione non sembra tale da fare escludere la presenza della medesima borsa o di altra fotografata nei frangenti immediatamente successivi alla strage.

Ci si riferisce alle comparazioni eseguite sulle immagini indicate con le sigle E1, E2, F2 nella relazione tecnica della polizia scientifica del 19 settembre 2007 e scattate sul luogo dei fatti.

Esse ritraggono un gruppo di oggetti dei quali, testualmente, <<non si può escludere che la borsa possa far parte [...] parzialmente coperta da altri oggetti>>, nel momento in cui un vigile del fuoco è intento a spegnere le fiamme delle auto coinvolte nell'esplosione.

L'esito negativo dell'accertamento comparativo per dimensioni, colori e forma con una agenda rossa delle cose ritratte nelle foto in questione, sembra debba essere correttamente letto alla luce della considerazione che <<la ricerca si è basata sull'ipotesi che l'agenda stessa, nelle foto ritraenti lo scenario, fosse chiusa e in buono stato di conservazione>>. La relazione conclude, infatti: <<non si può escludere che questa possa essere stata attinta dagli effetti della combustione e quindi difficilmente individuabile nel gruppo degli oggetti. Non si può altresì escludere che l'agenda fosse aperta e le pagine bianche confuse con gli oggetti di colore bianco, non meglio definibili, presenti nel gruppo di oggetti sul piano stradale>> (f.502).

Nel quadro descritto elementi ulteriori di dubbio riguardano la stessa presenza dell'agenda all'interno della borsa che Arcangioli ha avuto a disposizione per qualche momento. La circostanza che l'agenda non sia stata ritrovata non è in sé dimostrativa del fatto che sia stata sottratta con le modalità descritte in imputazione.

Va al riguardo rilevato che l'unico scampato all'agguato mafioso, l'agente Vullo, sosteneva di aver notato poco prima dell'esplosione il magistrato nell'atto di accendersi una sigaretta e con <<qualcosa che teneva sotto braccio>>. Della prima circostanza aveva precisa memoria della seconda si esprimeva in forma dubitativa. Aveva ricordo, però, di una agenda nel momento in cui il magistrato era salito in auto prima di recarsi in Via D'Amelio (verbale di s.i.t. dell'1.6.2006).

Per quanto l'attività di indagine si sia protratta, gli elementi rappresentati si palesano per la loro contraddittorietà e insufficienza in relazione ad aspetti qualificanti dell'imputazione, non ultimo la stessa presenza dell'agenda all'interno della borsa di cui l'imputato ha avuto temporanea disponibilità.

5.

L'imputazione, d'altra parte, si qualifica specificamente perché descrive una condotta, altrimenti priva di scopo, funzionale all'agevolazione dell'associazione mafiosa "cosa nostra". Si tratta di una aggravante che presuppone il necessario accertamento dell'oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività

posta in essere dal sodalizio criminoso nella sua interezza. Pacifico che non è necessaria l'appartenenza al medesimo sodalizio di chi agisce con tale scopo (è richiesto comunque il dolo specifico) occorre tuttavia che la condotta costituisca obiettivamente un vantaggio per tutta l'associazione.

A tal fine in atti non si rinviene elemento alcuno dimostrativo anche solo di contatti, sia pure indiretti, dell'imputato con l'ambiente mafioso, ma nemmeno risulta un interesse proprio di membri di "cosa nostra" alla stessa agenda. Tanto, infatti, non è dato evincere dagli stralci delle sentenze presenti nel fascicolo o da dichiarazioni in tal senso; sul punto lo stesso PM sostiene che non vi sono *mai* state dichiarazioni di collaboratori di giustizia al riguardo, anche tra quelli che occupavano una posizione di vertice del sodalizio.

Invero, muovendo dalla prospettiva dell'accusa e cioè che l'agenda contenesse informazioni del tutto riservate, se non segrete, la loro conoscenza da parte di "cosa nostra" sarebbe stata essenziale alle strategie del sodalizio, in ciò risolvendosi la condotta di agevolazione.

La prova di detta agevolazione si trarrebbe, in mancanza di altri elementi, sulla base di considerazioni dotate di plausibilità logica.

Si tratta, però, di deduzioni che, a ben vedere, riconducono i reali scopi dell'azione alla agevolazione di mai precisati apparati istituzionali infedeli e devianti, al cui servizio avrebbe agito Arcangioli.

Un tale assunto è tuttavia meramente postulato, il suo fondamento assai fragile e, soprattutto, ai fini che qui interessano, non dà alcun conto della integrazione dell'aggravante in parola.

Circostanza questa pure rilevante se si assume che il reato come contestato è prescritto alla data della richiesta di rinvio a giudizio e che il GIP riteneva sussistente l'aggravante in parola all'esito della udienza camerale nella quale disponeva nuove indagini.

Per quanto le cause di interruzione della prescrizione abbiano valenza oggettiva, resta dubbio se il decreto di fissazione dell'udienza camerale all'esito della quale veniva operata dal GIP la diversa qualificazione solo oggi contestata a fronte del reato originariamente ipotizzato (art.624-625 n.2 - 61 n.5 c 9 c.p., come da iscrizione del 6.9.2005), sia atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione. L'intervenuta rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato esime da un più compiuto approfondimento sul punto.

6.

Le contraddizioni in cui incorrono i vari testimoni, sia pure spiegabili in ragione della lontananza nel tempo dai fatti, del tutto simili a quelle dell'imputato; la mancanza di indicazioni certe circa gli spostamenti dell'imputato, escluso che i filmati ne diano adeguatamente conto; i dubbi, non meramente congetturali sulla stessa presenza dell'agenda all'interno della borsa reperita dalla

Procura di Caltanissetta, non sembra possono autonomamente fondare una seria prospettiva dibattimentale.


Che i dati siano autonomamente leggibili secondo un ragionamento a posteriori non vale a modificare il quadro degli elementi valutabili; non sembra infatti che si possa presupporre dal mancato rinvenimento dell'agenda che essa sia stata rubata e in via di ulteriore deduzione che essa sia stata rubata dall'imputato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 624, 625 c.p.-7 l. n. 203 del 1991, 425 c.p.p. dichiara non luogo a procedere nei confronti di ARCANGIOLI Giovanni in ordine all'imputazione a lui ascritta per non aver commesso il fatto.
Caltanissetta, 1 aprile 2008

Il Giudice

dott. Paolo Scotto di Luzio



Deposito in cancelleria

Aditi 29/4/2008

IL CANCELLIERE
G. Forte

